

Trasmissione dei dati di scommesse internazionali su avvenimenti sportivi : Tar Puglia, Bari, II, n. 1508 del 13.4.05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari Sezione Seconda

N. 1508/2005

Reg. Sent.
N. 2654/2004
Reg. Ric.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2654 del 2004 proposto da *** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Antonucci e Raffaele Rutigliano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari alla via Quintino Sella n. 36 (studio Avv. Maria Laura Basso);

CONTRO

Questura di Foggia e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi titolari pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliatari ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Foggia Cat. 11.E del 7 settembre 2004, notificato il successivo 14 settembre 2004, con il quale è stato ordinato a Carbone Davide, la cessazione immediata dell'attività di trasmissione dei dati di scommesse internazionali su avvenimenti sportivi ed altro genere, esercitata nel locale sito in Apricena, in rappresentanza della ***allibratore estero con sede in Liverpool L22JW (UK);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17.03.2005 il Cons. Pietro Morea e udito, altresì, l'Avv. Vincenzo Antonucci;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato il 09.11.2004 il sig.***, gestore di un centro di trasmissione dati, connesso con la **** di Liverpool (UK) per la raccolta e trasmissione di proposte di scommesse, ha impugnato il provvedimento del Questore della provincia di Foggia Cat. 11.E del 7.09.2004, notificato il successivo 14.09.2004, con il quale gli è stato ordinato l'immediata cessazione dell'attività di cui sopra, esercitata nel locale in *** (FG).

Il decreto impugnato è stato adottato alla stregua dell'art. 88 TULPS – R.D. 18.06.1931 n. 773, che limita il rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse solo a soggetti concessionari e sulla base della riscontrata assenza a favore della società britannica e del sig. Carbone della concessione o dell'autorizzazione prescritta.

Deduce le seguenti censure:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 88 TULPS e dell'art. 4 e 4 bis della L. 401/81 e successive modificazioni: i destinatari dei divieti di cui alle norme richiamate sono soggetti che effettivamente esercitano ed organizzano le scommesse in chiave imprenditoriale, con assunzione di rischio; nella specie, invece, l'istante si limita a trasmettere dati alla società di Londra ed a pagare le relative vincite senza alcuna gestione delle scommesse;
- 2) violazione degli artt. 43 e 46 del Trattato C.E.: le norme nazionali applicate sono incompatibili con il livello di libertà di stabilimento; esse costituiscono restrizioni inammissibili perché non giustificate da motivi di ordine pubblico; inoltre non può essere condiviso il principio recentemente statuito da Cass. SS. UU. nella sentenza n. 23272/2004, di compatibilità delle norme italiane con l'impianto comunitario ex artt. 43 ed 46 Trattato C.E., avente riguardo alle ragioni di ordine e

sicurezza pubblica che presiedono all'attività in questione; ciò in quanto tutte le disposizioni in materia di scommesse non richiedono mai requisiti ascrivibili alla categoria dell'ordine pubblico o valutazioni "intuitu personae" dei singoli gestori, bensì si preoccupano unicamente della solidità finanziaria di questi ultimi;

3) eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittorietà: nell'atto impugnato non v'è una sola valutazione di ordine pubblico nei confronti dell'istante.

Resistono in giudizio la Questura di Foggia ed il ministero dell'Interno, i quali, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, contestano i motivi dedotti, chiedendone il rigetto.

Con memoria conclusiva parte resistente puntualizza la propria difesa.

DIRITTO

La prima censura (violazione e falsa applicazione dell'art. 88 TULPS come modificato dall'art. 4 e 4 bis della L. 23.12.2000 n. 388) è infondata.

Ed invero l'art. 4 Bis dell'art. 37 della L. 23.12.2000 n. 388 pone sullo stesso piano, quanto a sanzioni, sia il titolare dell'esercizio effettivo delle scommesse sia il soggetto o i soggetti (tra i quali rientra l'istante) che con il primo collaborano, svolgendo "qualsiasi attività organizzativa al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi ruolo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero"; ciò in quanto entrambi i soggetti fanno parte di un'unica organizzazione, la quale distribuisce al suo interno compiti essenziali o meno essenziali, ma unitariamente diretti alla gestione del servizio ed al suo risultato, il quale, deve essere oggetto di controllo permanente, sotto il profilo dell'ordine pubblico, in ogni suo aspetto; da qui la necessità del rilascio della licenza anche per l'intermediatore.

Anche la seconda censura (violazione degli artt. 43 e 46 del Trattato C.E.) è infondata.

Al riguardo la Cassazione a Sezioni unite, nella sentenza del 26.04.2004 n. 23272, dalla quale, questo giudice non intende discostarsi, ha sancito il principio secondo il quale "la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi prognostici, persegue finalità di controllo per motivi d'ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi Comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi", ai sensi dell'art. 55 II comma del Trattato C.E..

In tale contesto, il privato che voglia esercitare un'attività (di riserva dello Stato) di scommesse pubbliche, deve essere munito, di conseguenza, sia dell'autorizzazione di pubblica sicurezza sia della concessione.

Tale ordine d'idee, ben costruito dalla Cassazione nella sentenza che si condivide, suffraga ampiamente la compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto di stabilimento di matrice Comunitaria; esso, tuttavia, non esaurisce l'impianto motivazionale datone.

V'è infatti, secondo l'avviso del Collegio, altra ragione di carattere pregnante che sta alla base della legittimità della norma italiana e della sua compatibilità con la normativa Comunitaria: il riferimento specifico riguarda l'art. 55 comma I del Trattato C.E., il quale recita testualmente: "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo (che riguarda il diritto di stabilimento) per quanto riguarda lo stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei poteri pubblici".

Tale disposizione –che costituisce deroga all'applicazione del principio Comunitario riguardante il diritto di stabilimento con effetti di esclusione- fissa espressamente la regola secondo la quale tutte le volte in cui l'attività nello Stato interessato "partecipi" anche con carattere di occasionalità, all'esercizio di poteri pubblici, la medesima attività sfugge all'ambito di applicazione della disposizione Comunitaria in quanto attività di riserva alla mano pubblica.

Ha considerato la Comunità europea, con la predetta disposizione, che ogni attività valutata dallo Stato interessato, come rispondente agli interessi imperativi di carattere generale, sfugge al dictum comunitario, per rientrare compiutamente nella disciplina nazionale.

In tal senso è l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (da ultimo sentenza del 21.10.99 – Zanetti, Causa C-67198), la quale ha ritenuto compatibile con i principi

Comunitari la normativa nazionale restrittiva o derogativa del libero diritto di stabilimento e della relativa prestazione di servizio, tutte le volte in cui la medesima “è giustificata da esigenze imperative d’interesse generale”, la cui valutazione rientra nel potere discrezionale dello Stato Membro.

E poiché, nella specie, l’attività in parola è riservata allo Stato a regime di monopolio diretto od indiretto (quest’ultimo per il tramite dell’istituto di concessione), la stessa attività è correttamente disciplinata, in via autonoma, dalle disposizioni normative nazionali ed è in linea con la normativa Comunitaria la cui applicazione, in tal caso, viene tassativamente esclusa.

Per l’esame dell’ultima censura (insufficiente motivazione) può farsi rinvio alle considerazioni avanti menzionate.

Alla stregua di quanto precede il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari - Sezione

II, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17.03.2005 con l’intervento dei Magistrati:

GIANCARLO	GIAMBARTOLOMEI	PRESIDENTE
PIETRO	MOREA	COMPONENTE, Est.
GIUSEPPINA	ADAMO	COMPONENTE

**Publicata mediante deposito
in Segreteria il 13 aprile 2005**

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)